



# IFIT – Incentivi finanziari per le imprese turistiche

## Manuale operativo per i beneficiari

Settembre 2022

## Sommario

Introduzione .....	4
1. Adempimenti e modalità di comunicazione con il Soggetto gestore .....	4
2. Quadro normativo di riferimento .....	5
3. Identificazione e ruolo del soggetto beneficiario .....	7
4. Gli incentivi .....	7
4.1. Contributo a fondo perduto .....	8
4.2. Contributo sotto forma di credito d'imposta .....	8
4.3. Finanziamento a tasso agevolato – procedura per la richiesta .....	9
5. Gli interventi e le voci di spesa ammissibili .....	10
6. Fasi di realizzazione della misura .....	13
6.1. Presentazione della domanda .....	13
6.2. Ammissione alle agevolazioni .....	14
6.3. Perfezionamento .....	15
6.3.1. Rimodulazione della proposta progettuale .....	16
6.4. Attuazione .....	20
7. La rendicontazione .....	20
7.1. Criteri generali per la rendicontazione delle spese .....	20
7.2. Documentazione, giustificativi e procedura per la richiesta di erogazione degli incentivi .....	21
7.2.1. Documentazione amministrativo contabile e tecnica .....	21
7.2.2. I giustificativi di spesa .....	23
8. Erogazione del contributo a fondo perduto e autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta .....	25
8.1. Richieste di erogazione / Autorizzazione alla fruizione .....	25
8.1.1. Richiesta di erogazione dell'anticipazione .....	25
8.1.2. Richiesta di erogazione a saldo .....	26
8.1.3. Richieste di erogazione in un'unica soluzione .....	27
8.2. Modalità di erogazione degli incentivi .....	27
8.2.1. Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto .....	28
8.2.2. Modalità di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta .....	29
9. Variazioni, rinuncia e revoca .....	29
9.1. Variazioni .....	29
9.2. Rinuncia alle agevolazioni .....	30

9.3. Revoca delle agevolazioni.....	30
10. Criteri generali per la conservazione e l'esibizione dei documenti.....	30
11. Controlli .....	31
12. Trattamento dei dati personali.....	31

## Introduzione

Il presente Manuale definisce le modalità operative che i Soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'ambito dell'Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, "IFIT – Incentivi finanziari per le imprese turistiche", devono seguire nelle diverse fasi di attuazione della misura.

Il documento non intende, tuttavia, trattare in modo esaustivo le indicazioni previste dal vasto quadro normativo in divenire e necessarie al riconoscimento degli incentivi, ma rappresenta uno degli strumenti dinamici attivati (insieme alle FAQ, contact center, etc.), con la finalità di soddisfare, in questa fase, specifiche esigenze conoscitive dei beneficiari *in primis*, in merito all'iter attuativo della misura e, in particolare, alle fasi successive alla concessione delle agevolazioni.

Infatti, il documento rappresenta uno strumento "*in progress*", suscettibile di future revisioni e aggiornamenti in rispondenza a modifiche della normativa e ad esigenze organizzative ed operative, che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della misura.

La diffusione del Manuale tra tutti i soggetti a vario titolo interessati è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito Invitalia [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), Soggetto gestore della misura, e sul sito del Ministero del turismo [www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it).

### 1. Adempimenti e modalità di comunicazione con il Soggetto gestore

I Soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare, quale canale di comunicazione con il Soggetto gestore, la casella PEC dedicata alla misura [ifit@postacert.invitalia.it](mailto:ifit@postacert.invitalia.it).

I Soggetti beneficiari, inoltre, conformemente a quanto disposto nell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, devono, tempestivamente, comunicare e aggiornare il Soggetto gestore per ciò che riguarda eventuali variazioni anagrafiche dell'impresa (denominazione sociale, sede legale, composizione societaria, governance, PEC, etc.), del legale rappresentante e di qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni inizialmente fornite in sede di presentazione della domanda.

L'accesso all'area riservata avviene tramite la stessa identità digitale (SPID, CNS, CIE) utilizzata in fase di presentazione della domanda.

Nel caso in cui si voglia chiedere la variazione dell'utenza SPID con cui si è presentata la domanda, è necessario indicare, tramite PEC, all'indirizzo [ifit@postacert.invitalia.it](mailto:ifit@postacert.invitalia.it) la nuova utenza (nome, cognome e codice fiscale).

## 2. Quadro normativo di riferimento

Il presente manuale ha finalità informative ed esplicative ed è stato redatto in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni attuative della misura precedentemente emanate, a cui si rinvia per quanto non esplicitamente richiamato.

Si riporta di seguito l'indicazione delle principali fonti normative di riferimento per il riconoscimento degli incentivi, suddivise tra disposizioni generali e disposizioni specifiche.

Disposizioni generali
<b>Legge 7 agosto 1990, n. 241</b> recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
<b>Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241</b> , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
<b>Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021</b> , che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
<b>Missione 1, Componente 3, "Turismo e Cultura" del citato PNRR</b> , e in particolare, l'Investimento 4.2, recante " <i>Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche</i> ", e il sub-Investimento 4.2.1, recante " <i>Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit</i> ";
<b>Regolamento (UE) n. 852/2020</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;
<b>Regolamento (UE) 2021/241 (articolo 18, comma 4, lett. d)</b> , ai sensi del quale il PNRR deve presentare " <i>una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo")</i> ";
<b>Comunicazione della Commissione (GUUE 2021/C 58/01)</b> relativo agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
<b>Circolare MEF n. 32 del 30 dicembre 2021</b> , in particolare la Scheda n. 2 dell'Allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH" pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero;
<b>Circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022</b> , recante " <i>Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR</i> ";
<b>Regolamento (UE) n. 1407/2013</b> della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
<b>Comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 e ss.mm.ii.</b> , recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, in particolare, la sezione 3.1 recante " <i>Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</i> ";
<b>Decisione della Commissione europea C (2022) 3188 del 11 maggio 2022</b> con cui è stata autorizzata, per la misura M1C3, Investimento 4.2, l'applicazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final " <i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i> ";
<b>Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, n. 21 del 14 ottobre 2021 (prot. 266985)</b> , recante " <i>Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR</i> ";
<b>Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (articolo 38)</b> , recante " <i>Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ";

Disposizioni specifiche
<b>Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152</b> coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”
<b>Avviso pubblico Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021</b> recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152;
<b>Avviso pubblico Ministero del turismo del 18 febbraio 2022</b> recante “Modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione di contributi e credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152;
<b>Avviso pubblico Ministero del Turismo dell’8 aprile 2022</b> recante “Criteri di riparto delle risorse, tempistica di presentazione della documentazione necessaria e modalità di rendicontazione per l’erogazione di contributi e credito d’imposta di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152;
<b>Decreto di concessione del 27 giugno 2022 del Ministero del Turismo</b> con rettifica elenco beneficiari Allegato A;
<b>Avviso pubblico Ministero del Turismo del 1° agosto 2022</b> recante criteri per la “Rimodulazione della proposta progettuale”;
<b>Codice Etico Invitalia</b> , pubblicato sul portale Invitalia al seguente indirizzo <a href="https://www.invitalia.it/chi-siamo/modello-organizzativo">https://www.invitalia.it/chi-siamo/modello-organizzativo</a>
<b>Codice di comportamento del Ministero del Turismo</b> , in data 1 agosto 2022, è stata aperta la consultazione pubblica dello schema di Codice di comportamento del Ministero del Turismo per consentire l’invio di proposte finalizzate a migliorarne forma e contenuto, raggiungibile al seguente indirizzo <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/consultazione-pubblica-sul-codice-di-comportamento-del-ministero-del-turismo/">https://www.ministeroturismo.gov.it/consultazione-pubblica-sul-codice-di-comportamento-del-ministero-del-turismo/</a> . Lo schema di Codice ( <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Codice-di-comportamento-27_06_2022.pdf">https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Codice-di-comportamento-27_06_2022.pdf</a> ) rimarrà in consultazione fino al giorno 30 settembre 2022.
<b>FAQ</b> pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo al seguente indirizzo <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021-1.pdf">https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021-1.pdf</a> , <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021_2_-v1.pdf">https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021_2_-v1.pdf</a> , <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/">https://www.ministeroturismo.gov.it/6273-2/</a> , <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-criteri-di-calcolo-degli-incentivi-riconoscibili/">https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-faq-criteri-di-calcolo-degli-incentivi-riconoscibili/</a> , <a href="https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-chiarimenti/">https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-chiarimenti/</a> .
<b>FAQ e chiarimenti</b> pubblicate sul sito Invitalia nella sezione dedicata alla misura, al seguente indirizzo <a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifat/fag">https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifat/fag</a> .

### 3. Identificazione e ruolo del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono le imprese risultate ammesse alle agevolazioni in forza del Decreto di concessione del Ministero del turismo del 27 giugno 2022 (Allegato A rettificato).

Nella tabella che segue sono indicati, in via generale, gli obblighi in capo al soggetto beneficiario.

<b>Tabella 1. Adempimenti a carico del Beneficiario</b>
1. Avviare il programma degli interventi ammessi alle agevolazioni entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari. Concludere il programma degli interventi ammessi alle agevolazioni entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi e, comunque, non oltre il 3 dicembre 2024, con le modalità definite nell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021. Si precisa che, con l'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 1° agosto 2022, <b>i suddetti termini sono prorogati di un mese</b> . Resta fermo il termine di conclusione degli interventi al 31 dicembre 2024;
2. Assicurare che le spese sostenute per gli interventi siano ammissibili conformemente a quanto previsto nell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021;
3. Fornire la documentazione relativa alle spese sostenute, completa in tutte le sue parti;
4. Assicurare il rispetto della normativa a tutela dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nell'ambito di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai soggetti beneficiari;
5. Inviare, secondo le modalità di rendicontazione definite nel seguente manuale operativo, le richieste di erogazione debitamente corredate di tutta la documentazione amministrativa contabile necessaria;
6. Predisporre e rendere disponibili tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di eventuali audit e/o controlli, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle attività eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco del Soggetto gestore o di altro organismo deputato a tale scopo e a collaborare alla loro corretta esecuzione;
7. Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal decreto di concessione e dalla normativa di riferimento, secondo quanto disposto agli articoli 2, 4 e 7 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

### 4. Gli incentivi

Ai sensi della normativa che disciplina la misura, gli incentivi riconosciuti ai Soggetti ammessi alle agevolazioni sono costituiti dal contributo a fondo perduto e dal contributo sotto forma di credito di imposta.

Inoltre, per le spese ammissibili inerenti il medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui sopra, i beneficiari possono fruire anche di un finanziamento a tasso agevolato previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", a condizione che almeno il 50% di suddette spese sia destinato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

#### 4.1. Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque entro il limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario (articolo 1, comma 2, del Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021).

Il contributo è riconosciuto per un importo pari a 40.000,00 euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente, in caso di possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), b), c), del Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, convertito con modifiche con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, entro il limite massimo di 100.000,00 euro, tenendo conto che l'importo concesso non può, in nessun caso, essere maggiore dell'importo richiesto indicato nella domanda di partecipazione.

**Tabella 2. Requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), b), c), del Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021**

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000,00 euro che può essere aumentato, anche cumulativamente:

**Lettera a):** fino ad ulteriori **30.000,00 euro**, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;

**Lettera b):** fino ad ulteriori **20.000,00 euro**, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e per le imprese individuali gestite da giovani. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

**Lettera c):** fino ad ulteriori **10.000,00 euro**, per le imprese o le società la cui sede operativa è nel Mezzogiorno.

#### 4.2. Contributo sotto forma di credito d'imposta

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è ammesso fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi:

- realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e conclusi entro il 31 dicembre 2024;
- avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

#### 4.3. Finanziamento a tasso agevolato – procedura per la richiesta

La domanda di finanziamento a tasso agevolato può essere inviata, esclusivamente attraverso la piattaforma online, registrandosi nell'area riservata del sito istituzionale di Invitalia <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee>. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento. Invitalia valuta l'ammissibilità della domanda entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa.

Può presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato il legale rappresentante dell'impresa richiedente. Qualora il compilatore sia un soggetto diverso dal legale rappresentante, la piattaforma consentirà la presentazione della domanda attraverso un sistema di richiesta delega tramite apposito indirizzo PEC. In tale ipotesi, la domanda potrà essere presentata solo successivamente la ricevuta conferma via PEC, da parte del soggetto richiedente.

Nella tabella che segue vengono riportati i documenti necessari alla presentazione della richiesta di finanziamento a tasso agevolato.

Tabella 3. Documenti richiesta finanziamento a tasso agevolato "Fondo nazionale efficienza energetica"
<a href="#">Scheda di intervento</a>
<a href="#">Dichiarazione possesso requisiti</a>
<a href="#">Dichiarazione aiuti di Stato</a>
<a href="#">Dichiarazione antimafia</a>
<a href="#">Dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale</a>
<a href="#">Dichiarazione antiriciclaggio</a>
<a href="#">Dichiarazione dati di bilancio</a>
<a href="#">Allegato A Domanda impresa forma singola</a>
<a href="#">Allegato B Domanda impresa forma aggregata</a>

## 5. Gli interventi e le voci di spesa ammissibili

Sono considerati interventi ammissibili quelli riportati nella tabella seguente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021 e del documento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo e di Invitalia il 4 febbraio 2022 (ed aggiornato il 22 febbraio 2022).

Tabella 4. Interventi ammissibili e voci di spesa	
Interventi ammissibili	Voci di spesa
<b>a) Incremento dell'efficienza energetica</b>	Interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture indicati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, come riportato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021.
	Sono considerate ammissibili le seguenti spese: a.1) le spese per gli interventi di cui all'articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015; a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento
	Le spese per impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, e le spese per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sono pertanto ricomprese in quanto l'articolo 1, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, fa riferimento agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture. Tali spese, dunque, sono da ricomprendere tra quelle riferibili agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui alla norma citata, come peraltro precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020
<b>b) Riqualficazione antisismica</b>	Interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualficazione antisismica;
	Sono considerate ammissibili le seguenti spese: b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio; b.2) le spese per l'acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l'acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio.
	Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

<p><b>c) Eliminazione delle barriere architettoniche</b></p>	<p>Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;</p> <p>Sono considerate ammissibili le seguenti spese:</p> <p>c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;</p> <p>c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;</p> <p>c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;</p> <p>c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;</p> <p>c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.</p>
<p><b>d) Interventi edili</b></p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;</p> <p>Sono considerate ammissibili le seguenti spese:</p> <p>d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;</p> <p>d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;</p> <p>d.3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;</p> <p>d.4) realizzazione di balconi e logge;</p> <p>d.5) servizi igienici;</p> <p>d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;</p> <p>d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;</p> <p>d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;</p> <p>d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.</p>

<p><b>e) Piscine termali</b></p>	<p>La realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;</p> <p>Sono considerate ammissibili le seguenti spese:</p> <p>e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;</p> <p>e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;</p> <p>e.3) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:</p> <p>e.3.1) vasche per balneoterapia;</p> <p>e.3.2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;</p> <p>e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;</p> <p>e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;</p> <p>e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.</p>
<p><b>f) Digitalizzazione</b></p>	<p>Gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;</p> <p>Sono considerate ammissibili le seguenti spese:</p> <p>f.1) acquisto di modem, router e impianti Wi-Fi;</p> <p>f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;</p> <p>f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;</p> <p>f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;</p> <p>f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;</p> <p>f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;</p> <p>f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;</p> <p>f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;</p> <p>f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.</p>
<p><b>g) Acquisto di mobili e componenti d'arredo</b></p>	<p>L'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;</p>

	<p>Sono considerate ammissibili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all'attività d'impresa esercitata nell'ambito della struttura oggetto dell'intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.</p> <p>Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.</p>
<b>h) Prestazioni professionali</b>	<p>Prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.</p>

Gli interventi di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenete gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", in conformità alla normativa di riferimento, e nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

In caso di accertata violazione del sopracitato principio, il soggetto beneficiario decade dall'incentivo, e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Si precisa che le voci di spesa del programma degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) e g) dell'Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 sono state ritenute ammissibili **esclusivamente** se collegate e funzionali alla realizzazione ad uno degli interventi previsti dalle lettere a), b), c).

## 6. Fasi di realizzazione della misura

Di seguito si illustrano le fasi che costituiscono la realizzazione della misura: presentazione della domanda, ammissione alle agevolazioni, perfezionamento, attuazione.

### 6.1. Presentazione della domanda

Le imprese interessate hanno presentato domanda per via telematica attraverso la piattaforma online messa a disposizione dal Soggetto gestore sul sito istituzionale, nel rispetto delle tempistiche di apertura e chiusura dello sportello previste per il periodo compreso tra il 28 febbraio 2022 e il 30 marzo 2022.

La domanda è stata presentata unitamente alla documentazione amministrativa e tecnica indicata nella sezione dedicata alla misura, come previsto dalla normativa e riportato nella tabella che segue.

**Tabella 5. Documentazione da presentare in fase di domanda**

Modulo di domanda;	<p>Gli allegati obbligatori devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante ad eccezione dell'asseverazione, che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.</p> <p>Se la domanda viene compilata da un soggetto diverso dal legale rappresentante, è obbligatorio allegare alla domanda la delega per la compilazione firmata digitalmente dal legale rappresentante.</p>
Scheda progetto;	
Documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato alla compilazione;	
Dichiarazione rispetto dei principi PNRR;	
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sul possesso dei requisiti;	
Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistiche di realizzazione.	
Contratto di gestione dell'attività ricettiva o di servizio turistico;	
Atto di proprietà dell'immobile/altro titolo giuridico;	
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà regolarità contributiva per i soggetti che non hanno l'obbligo assicurativo Inail e/o l'obbligo di imposizione INPS;	
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (completa dei moduli A e C) e relative verifiche per le agevolazioni superiori a 150.000 euro.	

## 6.2. Ammissione alle agevolazioni

A seguito della verifica della documentazione trasmessa in fase di presentazione della domanda, il Soggetto gestore ha proceduto al soccorso istruttorio nei casi di incompletezza o non chiarezza della documentazione trasmessa, richiedendo ai proponenti, laddove necessario, integrazioni documentali e chiarimenti attraverso comunicazioni trasmesse via PEC.

Gli incentivi riconoscibili, nella forma del contributo a fondo perduto e nella forma del credito d'imposta, sono stati definiti secondo quanto prescritto dall'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 e secondo quanto specificamente indicato dalla FAQ pubblicata sul sito del Ministero del turismo il 05 aprile 2022 "Calcolo degli incentivi riconoscibili", che di seguito si riporta.

*<<Sul totale delle spese ammissibili viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152 non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Poi sull'ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte da contributo a fondo perduto, viene calcolato l'incentivo riconoscibile sotto forma di credito d'imposta applicando una percentuale, non superiore all'80 per cento.>>*

A seguito del calcolo degli incentivi riconoscibili, si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021 che statuisce: "Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero

*minimo di 3500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale."*

Al fine di definire l'elenco delle 3700 imprese turistiche, visto che alla data di chiusura dello sportello della misura (30 marzo 2022), le domande presentate ammontavano a n. 7415, si è tenuto conto di quanto indicato sopra e, in particolare, si è operata una rimodulazione degli incentivi concedibili, secondo quanto disposto dall'articolo 2 dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo dell'8 aprile 2022.

Nello specifico, considerato l'ammontare della soglia media delle risorse da distribuire, pari a 162.162,16 euro (determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero di 3700 imprese), la rimodulazione dell'incentivo è stata applicata solo quando l'incentivo concedibile risultava superiore alla soglia media sopra citata. La riduzione dell'incentivo è stata applicata percentualmente alla sola quota eccedente rispetto a tale soglia media, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2 dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo dell'8 aprile 2022.

Nei casi in cui l'incentivo concedibile è risultato inferiore alla soglia media, è stato riconosciuto integralmente.

L'importo complessivo concesso è stato specificamente indicato nel Decreto di concessione del Ministero del turismo del 27 giugno 2022 Allegato A rettifica, contenente l'elenco complessivo delle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni. Si precisa che il suddetto Allegato A rettifica al Decreto di concessione costituisce titolo dell'avvenuta concessione non rendendo necessario l'invio singolo del provvedimento.

Si specifica che le agevolazioni sono state concesse in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 e ss.mm.ii., recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, in particolare, la sezione 3.1 recante "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali".

Come specificato dal Ministero del Turismo con la pubblicazione dei chiarimenti sul proprio sito istituzionale in data 15 luglio 2022, le imprese beneficiarie possono visualizzare l'ammontare degli incentivi concessi relativi a ciascuno degli interventi ammissibili (richiesti ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021), attraverso la propria area riservata della piattaforma online, utilizzata per effettuare la presentazione della domanda sul sito istituzionale di Invitalia, nell'apposita sezione dedicata alla misura raggiungibile anche al seguente indirizzo: <https://appifit.invitalia.it/home>.

Si precisa che, qualora si voglia chiedere la variazione dell'utenza con cui si è presentata la domanda, è necessario indicare, tramite PEC, all'indirizzo [ifit@postacert.invitalia.it](mailto:ifit@postacert.invitalia.it) la nuova utenza (nome, cognome e codice fiscale).

### 6.3. Perfezionamento

A seguito della pubblicazione del Decreto di concessione di cui al paragrafo precedente, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, ove necessario in base alle caratteristiche del progetto, la documentazione indicata nell'Allegato dell'Avviso pubblico del Ministero del Turismo dell'8 aprile 2022. Tale adempimento deve essere espletato attraverso la propria area riservata della piattaforma,

utilizzata per effettuare la presentazione della domanda sul sito istituzionale di Invitalia nell'apposita sezione della misura ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) che sarà attiva a partire dal 30 settembre 2022. I soggetti beneficiari saranno comunque informati dell'operatività di tale area dedicata attraverso una comunicazione che sarà pubblicata sul sito di Invitalia nella sezione dedicata alla misura – “Per le imprese ammesse” e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Tabella 6. Documentazione da trasmettere, ove necessario, entro sette mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari	
Relazione tecnica ed elaborati grafici del progetto;	La documentazione deve essere trasmessa attraverso l'area dedicata della piattaforma informatica
Estremi dei titoli abilitativi e autorizzazioni (DIA, SCIA, CILA o CILAS);	
Permesso a costruire;	
Nulla osta paesaggistico.	

Si precisa, inoltre, che nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, Invitalia procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario, come previsto dall'articolo 3, comma 7, dell'Avviso pubblico del 8 aprile 2022.

Si precisa, infine, che la mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti all'atto della richiesta di integrazioni, determina la decadenza dall'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Avviso pubblico del 8 aprile 2022.

### 6.3.1. Rimodulazione della proposta progettuale

Per rimodulazione è da intendersi la possibilità per l'impresa di modificare gli importi originariamente indicati nella scheda progetto presentata ricalcolando l'ammontare del programma degli interventi da realizzare attraverso l'eliminazione di una o più linee d'intervento o, in alternativa, ridefinendo gli importi per ciascuna linea (articolo 1, comma 2, dell'Avviso pubblico del 1° agosto 2022).

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni possono presentare una richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali in sede di perfezionamento della domanda, attraverso la piattaforma dedicata alla misura.

L'impresa che intenda avvalersi della possibilità di rimodulazione dovrà rivedere la proposta progettuale attenendosi alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui venga ridotta o eliminata la linea di intervento relativa “all'incremento dell'efficienza energetica”, ciò comporterà la variazione in diminuzione dell'incentivo concesso per il corrispondente importo;
- b) non è consentita la rimodulazione per le linee di attività per le quali siano state concesse le premialità cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021;

- c) si ricorda che l'incentivo concesso sotto forma di contributo a fondo perduto non può risultare superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi previsti nella scheda progetto rimodulata;
- d) la rimodulazione è esclusa per le imprese beneficiarie del solo contributo a fondo perduto;
- e) ogni variazione della proposta progettuale non potrà comportare, in nessun caso una variazione in aumento dell'incentivo concesso;
- f) le imprese che non hanno subito alcuna riduzione dell'incentivo sono escluse dalla rimodulazione, avendo ottenuto il massimo incentivo concedibile, come indicato nell'Avviso pubblico prot. n. 9752/22 dell'1/08/2022.

### Tempistiche e modalità della rimodulazione

L'impresa che intenda avvalersi della possibilità di rimodulazione della scheda progetto dovrà trasmettere, in sede di perfezionamento della domanda attraverso la piattaforma dedicata alla misura, la scheda progetto modificata unitamente all'asseverazione di un tecnico abilitato esterno all'impresa, per garantire la funzionalità dell'investimento rimodulato.

La nuova sezione della piattaforma sarà attiva a partire dal 30 settembre 2022. I soggetti beneficiari saranno comunque informati dell'operatività di tale area dedicata attraverso una comunicazione che sarà pubblicata sul sito di Invitalia nella sezione dedicata alla misura – "Per le imprese ammesse" e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

La rimodulazione del Programma degli interventi potrà essere effettuata entro il 30 ottobre 2022.

Alla luce del criterio di calcolo delle agevolazioni previsto dalla normativa di riferimento, l'importo minimo complessivo della nuova proposta progettuale dovrà corrispondere alla somma del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta, quest'ultimo aumentato del 25%. L'importo così definito rappresenta l'investimento minimo coerente con l'incentivo concesso.

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia maggiore o uguale all'importo minimo così calcolato, l'incentivo concesso non sarà rideterminato, a meno che non sussistano le condizioni sopra elencate ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia minore dell'importo minimo così calcolato, l'incentivo concesso sarà rideterminato in diminuzione.

A titolo di esempio, per agevolare la definizione della nuova proposta progettuale, di seguito si riportano alcune possibili casistiche.

#### CASO 1

Si suppone che l'incentivo concesso sia il seguente

Incentivo concesso	243.000 €
di cui Fondo perduto	40.000 €
di cui Credito di imposta	203.000 €

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso suindicato è la seguente

Fondo perduto	40.000 €
Credito di imposta	203.000 €
Nuova proposta progettuale	<b>293.750 €</b> = $40.000 € + (203.000 € \times 1,25) = 40.000 € + 253.750 €$

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso è di **almeno 293.750 €**.

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia maggiore o uguale a 293.750 €, l'incentivo concesso non sarà rideterminato, a meno che non sussistano le condizioni sopra elencate ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia minore a **293.750 €**, l'incentivo concesso sarà rideterminato in diminuzione.

#### CASO 2

Si suppone che l'incentivo concesso sia il seguente

Incentivo concesso	647.000 €
di cui Fondo perduto	90.000 €
di cui Credito di imposta	557.000 €

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso suindicato è la seguente

Fondo perduto	90.000 €
Credito di imposta	557.000 €
Nuova proposta progettuale	<b>786.250 €</b> = $90.000 € + (557.000 € \times 1,25) = 90.000 € + 696.250 €$

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso è di **almeno 786.250 €**.

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia maggiore o uguale a 786.250 €, l'incentivo concesso non sarà rideterminato, a meno che non sussistano le condizioni sopra elencate ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia minore a **786.250 €**, l'incentivo concesso sarà rideterminato in diminuzione.

### CASO 3

Si suppone che l'incentivo concesso sia il seguente

Incentivo concesso	200.000 €
di cui Fondo perduto	100.000 €
di cui Credito di imposta	100.000 €

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso suindicato è la seguente

Fondo perduto	100.000 €
Credito di imposta	100.000 €
Nuova proposta progettuale	<b>225.000 €</b> = 100.000 € + (100.000 € x 1,25) = 100.000 € + 125.000 €

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso è di **almeno 225.000€**

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia maggiore o uguale a 225.000 €, l'incentivo concesso non sarà rideterminato, a meno che non sussistano le condizioni sopra elencate ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia minore a **225.000 €**, l'incentivo concesso sarà rideterminato in diminuzione.

### CASO 4

Si suppone che l'incentivo concesso sia il seguente

Incentivo concesso	350.000 €
di cui Fondo perduto	0 €
di cui Credito di imposta	350.000 €

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso suindicato è la seguente

Fondo perduto	0 €
Credito di imposta	350.000 €
Nuova proposta progettuale	<b>437.500 €</b> = 350.000 € x 1,25

La nuova proposta progettuale coerente con l'incentivo concesso è di **almeno 437.500 €**

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia maggiore o uguale a **437.500 €**, l'incentivo concesso non sarà rideterminato, a meno che non sussistano le condizioni sopra elencate ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'importo rimodulato della nuova proposta progettuale sia minore a **437.500 €**, l'incentivo concesso sarà rideterminato in diminuzione.

### CASO 5

Si suppone che l'incentivo concesso sia il seguente

Incentivo concesso	70.000 €
di cui Fondo perduto	70.000 €

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 dell'Avviso pubblico del 1 agosto 2022 non è possibile rimodulare la proposta progettuale.

## 6.4. Attuazione

La fase di attuazione consiste nella realizzazione degli interventi previsti in sede di domanda. Questa fase include tutte le attività che dovranno essere rendicontate per poter richiedere l'erogazione del contributo a fondo perduto e/o l'autorizzazione a fruire del credito d'imposta concesso.

È possibile richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto concesso, come dettagliato nel successivo paragrafo 8.1.1.

Si precisa che, eventuali variazioni tecniche su materiali e attrezzature possono essere realizzate senza dover richiedere alcuna specifica autorizzazione.

## 7. La rendicontazione

### 7.1 Criteri generali per la rendicontazione delle spese

In sede di richiesta di erogazione è necessario rendicontare l'ammontare complessivo delle spese previste nella scheda progetto e non solo le spese corrispondenti all'importo dell'incentivo concesso.

Le spese da portare a rendiconto devono rispettare determinati criteri di ammissibilità. Nello specifico le spese sono ammissibili quando sono:

- Effettive

Le spese devono essere sostenute e chiaramente riferibili al programma degli interventi.

In particolare, la spesa deve essere riferita ad una spesa ammessa alle agevolazioni connessa e coerente con quanto indicato nel programma degli interventi. Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono essere intestati al Soggetto Beneficiario. Sugli atti di impegno di spesa e su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa deve essere riportato l'ID domanda, il CUP e la denominazione della misura agevolativa;

- Coerenti

Le spese sostenute devono essere coerenti con quelle elencate nel documento "Spese ammissibili" pubblicato sul sito del Ministero del turismo in data 4 febbraio 2022 (e aggiornato in data 22 febbraio 2022).

La coerenza delle spese è verificata con riferimento sia alla proposta progettuale presentata in sede di domanda che al documento "Spese ammissibili".

- Comprovabili

I titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- Tracciabili

I pagamenti relativi alla realizzazione del programma degli interventi sono considerati ammissibili solo se effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari. I bonifici dovranno riportare nella causale, tutti gli estremi utili (data, numero fattura e nominativo del fornitore) ad individuare in maniera univoca il collegamento con la fattura oggetto del pagamento;

- Rispettose del divieto di cumulo di Finanziamenti.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per la realizzazione di suddetti interventi.

Per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa ovvero riportare un timbro o, nel caso di documenti giustificativi digitali, indicare almeno i dati minimi essenziali quali riportato l'ID domanda, il CUP e la denominazione della misura agevolativa.

In ogni caso non sono ammissibili le spese di cui all'articolo 4, comma 4, dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, vale a dire:

- a) per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- c) che non risultano conformi al principio di DNSH, più specificamente dettagliato nel paragrafo n. 5;
- d) obbligatorie a norma di legge.

In particolare, per le spese ritenute non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo la rettifica dell'importo concesso e l'eventuale recupero del contributo se già erogato.

## 7.2 Documentazione, giustificativi e procedura per la richiesta di erogazione degli incentivi

### 7.2.1 Documentazione amministrativo contabile e tecnica

La documentazione amministrativo contabile e tecnica da trasmettere da parte dei soggetti beneficiari per richiedere l'erogazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 3 e dell'Allegato dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo dell'8 aprile 2022 è indicata nelle tabelle che seguono.

**Tabella 7. Documentazione amministrativa contabile per la fase di erogazione**

<p>Copia delle fatture quietanzate complete di ID domanda, Codice Unico di Progetto (CUP), costi unitari dei beni e servizi acquisiti, e nello specifico la data di termine del progetto deve coincidere con la data dell'ultima fattura emessa,</p>	<p>La documentazione amministrativa contabile deve essere trasmessa obbligatoriamente da tutti i soggetti ammessi alle agevolazioni per l'erogazione a saldo degli incentivi.</p>
<p>Copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente intestato all'impresa beneficiaria che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitore,</p>	
<p>Copia dell'E/C "timbrato" dalla banca,</p>	
<p>Dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatte in forma di Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà,</p>	
<p>Comunicazione della conclusione dell'intervento,</p>	
<p>Relazione finale redatta in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del legale rappresentante con descrizione dettagliata delle spese sostenute e attestazioni di piena conformità delle stesse rispetto a quanto dichiarato nella domanda,</p>	
<p>Attestazione rilasciata dal presidente di collegio sindacale o dal revisore legale, iscritto al registro dei revisori, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili o altro professionista, da cui risulti l'effettività delle spese sostenute,</p>	
<p>Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio DNSH (non arrecare un danno significativo), redatta da parte di certificatori indipendenti come indicato all'articolo 3, comma 4, lett. e) dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2022, solo per i progetti conclusi con rinvio all'Allegato della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, n. 32.        È disponibile sul sito del Ministero del Turismo una <a href="#">checklist di autovalutazione DNSH</a>.</p>	

**Tabella 8. Documentazione amministrativa e tecnica (c.d. di progetto) per la fase di erogazione**

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi ottenuti per l'attuazione dei progetti (per le sole opere edili-murarie e impiantistiche esterne),	La documentazione amministrativa e tecnica deve essere trasmessa dai soggetti ammessi alle agevolazioni, laddove necessaria, in corrispondenza alla natura degli interventi realizzati.
Certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico,	
Certificazione rilasciata da certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo",	
Documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione-pubblicizzazione dell'aiuto comunitario;	
Attestato di prestazione energetica relativo agli interventi di efficienza energetica;	
Asseverazione requisiti tecnici – cd. Ecobonus – relativa agli interventi di efficienza energetica;	
Relazione tecnica depositata/provedimento regionale equivalente relativa agli interventi di efficienza energetica;	
Certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi relativa agli interventi di efficienza energetica;	
Certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica relativa agli interventi di efficienza energetica.	

La richiesta di erogazione del contributo deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati. Laddove suddetta documentazione risulti incompleta il Soggetto gestore procederà alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al Soggetto beneficiario.

### 7.2.2 I giustificativi di spesa

Le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità delle stesse. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

In particolare, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali e deve avere le seguenti caratteristiche:

- tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti, l'indicazione del codice CUP associato al progetto, l'ID domanda, la denominazione della misura agevolativa e devono essere intestate al soggetto beneficiario;
- la data di termine del progetto deve coincidere con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le fatture devono essere quietanzate;
- le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa dell'operazione oggetto di agevolazione;
- i costi afferenti alle diverse tipologie di spesa sono al netto di IVA;
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni sua parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, etc.);
- essere conformi alle norme contabili, fiscali e contributive.

Con riferimento alle spese da rendicontare, si specificano nella tabella sottostante le modalità per il pagamento delle spese da rendicontare.

**Tabella 9. Modalità per il pagamento delle spese ai fini della rendicontazione**

1. Le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori);
2. Il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte/carta di credito e bancomat devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);
3. L'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

Si segnala che, per le fatture pagate prima dell'emanazione del Decreto di concessione del 27 giugno 2022, è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che colleghi le fatture al programma degli interventi ammesso alle agevolazioni e che contenga tutti gli elementi distintivi suindicati.

## 8. Erogazione del contributo a fondo perduto e autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

### 8.1. Richieste di erogazione / Autorizzazione alla fruizione

Le richieste di erogazione del contributo a fondo perduto e/o di fruizione del credito d'imposta devono, a pena di decadenza dall'incentivo, essere presentate unitamente alla documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla normativa di riferimento per la fase di erogazione (articolo 3, comma 2, Avviso pubblico dell'8 aprile 2022).

La richiesta di erogazione del contributo deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati. Laddove suddetta documentazione risulti incompleta il Soggetto gestore procederà alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al Soggetto beneficiario. Il contributo potrà essere erogato a saldo (laddove sia stata richiesta l'anticipazione) o in un'unica soluzione, previo espletamento delle opportune verifiche previste dalla normativa di riferimento.

I soggetti beneficiari devono:

- accedere alla piattaforma online tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
- inserire le informazioni richieste per la compilazione della richiesta di erogazione del contributo;
- generare il modulo di richiesta in formato "pdf" immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto beneficiario e successiva apposizione della firma digitale del legale rappresentante;
- caricare il modulo di richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto e autorizzazione fruizione CI nella piattaforma online unitamente alla documentazione amministrativa e tecnica prevista per la fase di erogazione come indicato all'articolo 3, comma 4, lettera e), dell'Avviso pubblico di cui sopra.

#### 8.1.1. Richiesta di erogazione dell'anticipazione

La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere espletata attraverso la propria area riservata della piattaforma online, utilizzata per effettuare la presentazione della domanda sul sito istituzionale di Invitalia, nell'apposita sezione dedicata alla misura ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), che sarà attiva dal 30 settembre 2022. I soggetti beneficiari saranno comunque informati dell'operatività di tale area dedicata attraverso una comunicazione che sarà pubblicata sul sito di Invitalia nella sezione dedicata alla misura – "Per le imprese ammesse" e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Come specificato nel paragrafo 6.4, per le imprese assegnatarie di agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto, è ammissibile la richiesta dell'erogazione di un'anticipazione pari al 30 % del contributo a fondo perduto concesso, unitamente alla documentazione di seguito elencata:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell'investimento ammesso.

#### 8.1.2. Richiesta di erogazione a saldo

Al termine delle attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti in sede di domanda, sarà possibile richiedere l'erogazione del saldo del contributo concesso, presentando, unitamente alla modulistica che verrà successivamente resa disponibile nell'apposita sezione dedicata alla misura:

- copia delle fatture riportanti le diciture indicate nel paragrafo 7.2.2;
- copia dei bonifici bancari o postali, Sepa/Ri.ba/SDD;
- estratto conto "timbrato" dalla banca da cui deve risultare l'importo, la data del pagamento e la causale. Si precisa che è ammissibile anche la stampa dal sistema "Home banking";
- Dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori redatte in forma di DSAN firmate digitalmente dai dichiaranti oppure unitamente a una copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento del costo indicato in fattura;
- Comunicazione di conclusione dell'intervento;
- Relazione finale redatta in forma di DSAN dal legale rappresentante contenente la descrizione dettagliata delle spese sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato in sede di domanda. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di domanda, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate. Le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021;
- attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l'effettività del sostenimento delle spese;
- in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

- in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;
- la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;
- la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo>> a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali a sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione-pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 Componente 3 Misura 4.2 del PNRR.

### 8.1.3. Richieste di erogazione in un'unica soluzione

La richiesta di erogazione in unica soluzione deve essere espletata attraverso la propria area riservata della piattaforma online, utilizzata per effettuare la presentazione della domanda sul sito istituzionale di Invitalia, nell'apposita sezione dedicata alla misura ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) che sarà attiva dal 30 settembre 2022. I soggetti beneficiari saranno comunque informati dell'operatività di tale area dedicata attraverso una comunicazione che sarà pubblicata sul sito di Invitalia nella sezione dedicata alla misura – “Per le imprese ammesse” e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

La richiesta deve essere corredata della documentazione indicata nel punto precedente.

## 8.2. Modalità di erogazione degli incentivi

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il Soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della richiesta. Procede, inoltre, alle opportune verifiche propedeutiche all'erogazione del contributo concesso, compresa l'assenza del soggetto beneficiario tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali (articolo 3, comma 8, dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2022).

Eventuali integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro il termine di dieci giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa (articolo 10, comma 5, dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2022).

### 8.2.1. Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento della presentazione della richiesta di erogazione.

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di richiedere, al momento della presentazione della domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento di suddetto contributo, a fronte di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa assicurativa, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 secondo quanto disposto all'art. 10, comma 2, dell'Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021.

Tabella 10. Contributo a fondo perduto	Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa dell'erogazione	Quando presentare la documentazione
<b>Anticipazione</b>	Fideiussione bancaria o assicurativa	Documentazione da presentare entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento e firmata digitalmente dal legale rappresentante
<b>Contributo a fondo perduto</b>	Relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto; Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata; Documentazione di legge per le verifiche antimafia.	Documentazione da presentare entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento

### 8.2.2. Modalità di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta è un contributo utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento (art. 9 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021).

Tabella 11. Contributo sotto forma di credito di imposta	Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa dell'erogazione	Quando presentare la documentazione
Credito d'imposta	Modello F24 (da presentare tramite servizi telematici dell'Agenzie delle Entrate)	Documentazione da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari). La cessione è da effettuarsi in via telematica.

Si precisa che le informazioni relative al codice tributo da utilizzare saranno rese disponibili successivamente.

## 9. Variazioni, rinuncia e revoca

### 9.1. Variazioni

Le variazioni tecniche sui materiali e attrezzature possono essere realizzate senza necessità di una preventiva autorizzazione, fatto salvo il rispetto dell'elenco delle spese ammissibili.

Si precisa che l'impresa beneficiaria, al momento della richiesta di erogazione, deve presentare *“una relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021”* (articolo 3, comma 4, lettera e) dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2022).

## 9.2. Rinuncia alle agevolazioni

L'impresa che intenda rinunciare al contributo concesso è tenuta a comunicare al Soggetto gestore, per mezzo PEC, la rinuncia alle agevolazioni firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Le eventuali risorse liberate a seguito delle rinunce saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande presentate.

## 9.3. Revoca delle agevolazioni

Gli incentivi concessi si intendono revocati nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, di seguito indicati:

- a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli articoli 2 e 7 del presente Avviso;
- b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
- c) in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e), del presente Avviso;
- d) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- e) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

Si precisa che nel caso di realizzazione parziale del programma degli interventi, sarà disposta la revoca parziale del contributo concesso qualora la parte di programma realizzata rappresenti un investimento di per sé organico e funzionale.

Le eventuali risorse liberate a seguito della revoca saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande presentate.

## 10. Criteri generali per la conservazione e l'esibizione dei documenti

Il Soggetto beneficiario si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) anni i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma degli interventi, con decorrenza dalle date di quietanza dei diversi documenti di spesa presentati per l'erogazione del finanziamento.

In materia di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, i Beneficiari sono tenuti a rispettare quanto previsto a livello nazionale, dal D.P.R. 445/2000 Testo unico sulla documentazione amministrativa.

## 11. Controlli

In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi, allo scopo di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. A tal fine, per l'espletamento di dette funzioni, il Ministero può avvalersi della Guardia di Finanza svolgendo le dovute verifiche e accertamenti come previsto all'articolo 14 dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Il Soggetto gestore ha la facoltà di verificare che gli interventi finanziati siano stati svolti, che i soggetti beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e siano conformi al raggiungimento delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Le verifiche concernono i seguenti principali aspetti:

- la conformità e la regolarità della realizzazione degli interventi con quanto previsto nei documenti trasmessi in fase di presentazione della domanda, ed in particolare con riguardo all'avanzamento dei lavori e alla relativa tempistica, nonché alla coerenza e alla completezza amministrativo – contabile;
- l'elenco dei giustificativi di spesa, cioè che l'importo totale delle fatture elencate (tenendo conto della pertinente ripartizione dei costi) corrisponda a quanto dichiarato nella richiesta di erogazione del contributo;
- la disponibilità di giustificativi di spesa, cioè che le fatture siano accessibili per le opportune verifiche;
- la correttezza e la conformità della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
- il rispetto del periodo di ammissibilità e delle tipologie di spese consentite dall'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021;
- la riferibilità della spesa al soggetto beneficiario e al piano degli interventi presentato in fase di domanda.

## 12. Trattamento dei dati personali

Il Soggetto gestore e il Soggetto beneficiario si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali necessari per la concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021.

Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di prendere visione della Policy Privacy del Soggetto gestore e di ben conoscere che i dati conferiti:

- saranno trattati con la massima riservatezza e nel rispetto del GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;

- saranno trattati ai fini dell'attuazione del programma degli interventi proposto nonché per lo svolgimento delle relative fasi quali l'erogazione dei finanziamenti concessi, nonché per l'adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, da leggi o regolamenti connessi o strumentali alla concessione degli incentivi;
- che il trattamento dei dati personali trova la sua base giuridica nell'articolo 6, comma 2, lett. e) del GDPR;
- le richieste per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR potranno essere avanzate seguendo la procedura indicata nella Policy privacy.